



www.swissperform.ch

*Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société pour les droits voisins
Società per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins*

Regolamento per l'elezione dei delegati

A. Generalità

1. Oggetto

Il regolamento elettorale stabilisce la procedura per l'elezione dei delegati dei cinque gruppi di aventi diritto ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 degli statuti di SWISSPERFORM.

2. Composizione dell'assemblea dei delegati

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 degli statuti di SWISSPERFORM, l'assemblea dei delegati di SWISSPERFORM è composta da

- 12 delegati degli interpreti audio,
- 8 delegati degli interpreti audiovisivi,
- 12 delegati dei produttori di fonogrammi,
- 8 delegati dei produttori di opere audiovisive,
- 10 delegati degli organismi di diffusione.

B. Diritto di essere eletto

3. Condizioni personali per l'eleggibilità

¹Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 degli statuti di SWISSPERFORM, può essere eleggibile in qualità di delegato qualsiasi persona fisica che sia

- a. membro di SWISSPERFORM; o
- b. rappresentante di un'impresa membro di SWISSPERFORM.

²Affinchè un membro possa essere delegato, deve aver sottoscritto il contratto di affiliazione e di gestione ed averlo inoltrato a SWISSPERFORM al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale.

4. Durata del mandato

I delegati rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

C. Diritto di eleggere

5. Iscrizione nel registro elettorale e gruppi di aventi diritto

¹Chi voglia prender parte all'elezione dei delegati deve, prima di ogni elezione, iscriversi nel registro elettorale compilando l'apposito formulario. Da tale obbligo di iscrizione sono esonerati i membri del gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione.

²Ogni membro esercita il proprio diritto di voto nel gruppo di aventi diritto che ha indicato nel contratto di affiliazione e gestione (salvo una successiva diversa assegnazione ai sensi dell'art. 4a cpv. 2 degli statuti di SWISSPERFORM). Non è consentito l'esercizio del diritto di voto contemporaneamente in più di un gruppo di aventi diritto.

6. Proposta di candidatura, garanzia dell'informazione e appoggio

¹Si considerano candidati eleggibili solo coloro che sono stati proposti da un membro SWISSPERFORM dello stesso gruppo di aventi diritto mediante una specifica richiesta di iscrizione nel registro elettorale (nella misura in cui l'iscrizione è richiesta). La proposta di candidatura dev'essere inoltrata per iscritto. A tale scopo si può utilizzare l'apposito formulario. L'autocandidatura non è ammessa.

²Non è richiesta l'iscrizione nel registro elettorale per i membri degli aventi diritto degli organismi di diffusione.

³Ogni membro può proporre come delegati del proprio gruppo di aventi diritto un numero massimo di candidati pari al numero di delegati che spetta al gruppo stesso e di cui il posto è vacante. Qualora un membro proponesse più candidati di quanti ne spettano al gruppo di aventi diritto e di quanti sono vacanti, la proposta non è valida.

⁴Contemporaneamente alla presentazione della proposta di candidatura fatta valere dal membro con diritto di voto, dev'essere garantito che il candidato ne sia a conoscenza e che sia d'accordo sull'eventuale elezione (garanzia d'informazione).

⁵Affinché la proposta di candidatura sia valida, deve inoltre essere appoggiata da un'associazione rappresentativa della relativa categoria o da un numero minimo di membri del relativo gruppo di aventi diritto, ovvero

- da 30 membri per le candidature come delegati degli artisti interpreti;
- da 4 membri per le candidature come delegati dei produttori o degli organismi di diffusione.

L'appoggio dev'essere documentato da una dichiarazione validamente sottoscritta dai membri rispettivamente dall'associazione (sul citato formulario).

⁶Sono ammesse anche proposte di candidature presentate in comune da più membri di SWISSPERFORM, a condizione che siano adempiuti i requisiti dell'art. 9 cpv. 3 degli statuti di SWISSPERFORM.

7. Termini per l'iscrizione nel registro elettorale e per l'inoltro della proposta di candidatura

¹Al più tardi entro il 30 settembre dell'anno precedente quello elettorale, la direzione invita i membri ad iscriversi nel registro elettorale per iscritto (nella misura in cui l'iscrizione è richiesta) e a proporre una candidatura comprensiva della garanzia d'informazione e della documentazione dell'appoggio. Questo invito viene notificato all'indirizzo indicato nel contratto di affiliazione e di gestione, oppure all'ultimo indirizzo postale indicato dal membro, e contiene in allegato il citato formulario.

²I membri devono rimandare a SWISSPERFORM il formulario per l'iscrizione nel registro elettorale (nella misura in cui è richiesta) rispettivamente per l'inoltro della proposta di candidatura, debitamente compilato, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale.

³I membri che aderiscano a SWISSPERFORM tra il 30 settembre e il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale possono ancora iscriversi nel registro elettorale fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale.

D. Procedimento elettorale

8. Elezione tacita

¹Qualora in un gruppo di aventi diritto venisse proposto validamente un numero di candidati pari o inferiore al numero di seggi spettante ai delegati e di cui il posto è vacante, tutti i candidati proposti sono considerati eletti.

²Tutti i seggi non occupati con l'ordinaria procedura elettorale rimangono vacanti fino alla prossima elezione regolare.

9. Voto per corrispondenza postale o mail

¹Qualora in un gruppo di aventi diritto venisse proposto validamente un numero di candidati maggiore al numero di seggi spettante ai delegati e di cui il posto è vacante, si procede all'interno del gruppo con un'elezione scritta dei delegati.

²Entro il 28 febbraio dell'anno elettorale la direzione invia la scheda elettorale ai membri registrati del relativo gruppo di aventi diritto e comunica loro i nomi dei candidati proposti, corredati dell'indicazione dell'attività lavorativa e delle eventuali associazioni di categoria che appoggiano la relativa candidatura.

³Ogni membro può indicare sulla scheda tanti nominativi scelti tra i candidati proposti validamente quanti delegati spettano al corrispondente gruppo di aventi diritto. Ogni nominativo può essere indicato solo una volta. Indicazioni ripetute del candidato contano come un solo voto. La scheda elettorale che contenesse più nomi del numero di seggi di delegati vacanti è nulla.

⁴Le schede elettorali devono essere spedite all'indirizzo di SWISSPERFORM entro il termine stabilito dalla direzione. Gli invii devono recare anche l'indirizzo del mittente. Le schede elettorali inviate anonimamente sono nulle.

⁵Sono eletti in qualità di delegato i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati, non potendo essere entrambi eletti, si decide per sorteggio. La relativa procedura è stabilita dalla direzione.

⁶Per il gruppo degli aventi diritto dei produttori di fonogrammi, la cifra 9 si applica solo in merito ai tre candidati da votare. Per il gruppo di aventi diritto degli organismi di diffusione non è applicabile la cifra 9, ma valgono le regole speciali della cifra 14 del presente regolamento.

10. Rappresentanza

Qualora un delegato fosse impedito a partecipare a una seduta dell'assemblea dei delegati, può farsi rappresentare da un delegato dello stesso gruppo di aventi diritto. Un delegato può rappresentare, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 degli statuti di SWISSPERFORM, al massimo 3 altri delegati.

11. Uscita di delegati durante la durata del mandato ordinario

In caso di definitiva impossibilità di una/un delegata/o a esercitare il proprio mandato in seguito a dimissioni, decesso o incapacità a esercitare la carica, il gruppo di esperti del relativo gruppo di aventi diritto può decidere, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 degli statuti di SWISSPERFORM, di attribuire il suo diritto di voto e di elezione, ad un'altra/altro delegata/o in carica per tutta la rimanente durata ordinaria del mandato. Una/un delegata/o può in ogni caso rappresentare un numero massimo di due colleghi.

12. Pubblicazione

I risultati dell'elezione vengono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nel sito web di SWISSPERFORM.

E. Disposizioni speciali per i produttori di fonogrammi e per gli organismi di diffusione

13. Regolamento speciale per i produttori di fonogrammi: designazione dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 degli statuti di SWISSPERFORM

¹Ogni membro del gruppo di aventi diritto dei produttori di fonogrammi può proporre al massimo 3 candidati come delegati del gruppo stesso di aventi diritto.

²I rimanenti 9 seggi sono ripartiti senza elezione come segue:

- 7 seggi vengono assegnati ai membri del gruppo di aventi diritto dei produttori di fonogrammi con le maggiori quote di mercato. Determinante è la quota di mercato degli ultimi due anni compiuti. Qualora un membro rinunciasse al mandato di delegato, si procede con l'attribuzione del seggio in funzione delle quote decrescenti di quote di mercato. Ogni membro può esercitare un solo mandato.
- 2 seggi sono attribuiti alle associazioni determinanti.

³Al massimo entro il 30 settembre dell'anno precedente l'anno elettorale, la direzione rende nota l'assegnazione dei 9 seggi di delegato. La designazione della/delle persona/e delegata/e spetta ai membri cui vengono attribuiti i seggi. I nominativi e gli indirizzi dei delegati devono essere comunicati a SWISSPERFORM al massimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale.

14. Regolamento speciale per gli organismi di diffusione: designazione dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 6 degli statuti di SWISSPERFORM

¹Non è necessaria l'iscrizione nel registro elettorale per partecipare all'elezione dei delegati.

²Il termine per presentare a SWISSPERFORM le proposte delle candidature è il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno elettorale.

³Qualora venisse proposto un numero di candidati pari a quello spettante al gruppo di aventi diritto, tutti i candidati proposti sono considerati eletti.

⁴Qualora venissero proposti più di 10 candidati, la direzione invita i membri che hanno presentato proposte di candidatura di riconfermarle entro un termine stabilito dalla direzione stessa. Se in seguito non sono confermati più di 10 candidati, questi sono considerati eletti.

⁵Qualora invece sono proposti nuovamente più di 10 candidati, i 10 seggi sono ripartiti, ai sensi dell'art. 9 cpv. 6 degli statuti di SWISSPERFORM, in base all'ammontare conteggiato del prodotto della gestione dell'ultima incontestata ripartizione ai membri. Determinante per la determinazione del diritto dei membri ai seggi è il prodotto di gestione della ripartizione nazionale, che viene comunicato dal presidente del gruppo di esperti alla direzione entro il 15 febbraio dell'anno elettorale. Non è prevista di conseguenza alcuna elezione scritta.

⁶Le quote dei membri sono calcolate in percentuale dell'ammontare nazionale della ripartizione. Per ogni 10% dell'intera ripartizione nazionale si ha diritto a 1 seggio di delegato. Le quote fino al 5% vengono arrotondate verso il basso in modo che non si acquisisca il diritto a 1 seggio. Le quote dal 5,01% vengono arrotondate verso l'alto in modo che si acquisisca il diritto a un seggio. I rimanenti seggi spettano ai membri con la cifra d'affari più elevata.

⁷La direzione rende noto al più tardi entro il 15 marzo dell'anno elettorale la ripartizione dei seggi. I membri che ottengono seggi di delegati designano la/le persona/e del/dei delegati. I nominativi e gli indirizzi dei delegati devono essere comunicati a SWISSPERFORM entro la data stabilita dalla direzione.

F. Vigilanza e ricorsi

15. Vigilanza

La regolarità delle elezioni è controllata dal comitato direttivo.

16. Ricorsi

¹I ricorsi per infrazioni al presente regolamento (violazione del diritto di voto e di elezione, irregolarità nello svolgimento delle elezioni) devono essere presentati al comitato direttivo entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo del ricorso, al più tardi comunque entro il quinto giorno dalla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

²Il ricorso ha effetto sospensivo solo se concesso dal comitato direttivo su istanza di parte o d'ufficio.

G. Disposizioni finali

17. Entrata in vigore

Il regolamento elettorale sostituisce tutti i regolamenti precedenti ed entra in vigore il 1° settembre 2012¹.

¹Approvato dal comitato direttivo di SWISSPERFORM il 24 aprile 2012.